



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite PEC

Al Direttore Generale

protocollo.aulss5@pecveneto.it

Al Presidente del collegio sindacale

protocollo.aulss5@pecveneto.it

Oggetto: Trasmissione delibera n. 85/2023/PRSS del 23 febbraio 2023.

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette la delibera n. 85/2023/PRSS adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 23 febbraio 2023, relativa agli esiti del controllo delle relazioni sui risultati a consuntivo dell'ULSS 5 Polesana per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 170 della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria f.f.

Dott.ssa Alessia Boldrin



ALESSIA
BOLDRIN
CORTE DEI
CONTI
13.03.2023
14:34:35
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 23 febbraio 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario - relatore
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTI l'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'art. 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE la delibera n. 24/2022/INPR con la quale questa Sezione regionale ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022, nonché le ordinanze n. 8/2022/INPR e n. 10/2022/INPR;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021, con la quale la Sezione delle autonomie ha approvato gli schemi di relazione-questionario sul bilancio di esercizio del 2020 e le relative linee guida cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 4/2023 per la convocazione della Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il magistrato relatore Paola Cecconi;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2022, ha esaminato la documentazione relativa all'Azienda Ulss 5 Polesana ed in particolare:

- Relazione-questionario del collegio sindacale sul bilancio di esercizio 2020;
- Nota integrativa esercizio 2020;
- Relazione sulla gestione esercizio 2020;
- Parere del collegio sindacale sul bilancio di esercizio 2020.

Il controllo della documentazione richiamata ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot. n. 93 del 10/01/2023), rivolto anche all'Area sanità e sociale della Regione del Veneto, riscontrato dall'Ente e dalla Regione rispettivamente con note acquisite ai prot. n. 566 del 31/01/2023 e n. 569 del 31/01/2023.

DIRITTO

L'articolo 1, comma 170, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha esteso agli enti del Servizio sanitario nazionale le disposizioni dettate nei precedenti commi 166 e 167 relative al controllo della Corte dei conti nei confronti degli enti locali.

L'art. 1, comma 167, prevede, in particolare, che la relazione dell'organo di revisione di cui al comma 166 *“in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione”*.

A tali modalità di controllo ha rinviato il successivo decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il cui art. 1, comma 3, ha previsto che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *“esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità*

dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”.

Ai sensi del successivo comma 7 “l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e provvedimenti attuativi, ha comportato inoltre l'adozione, a decorrere dall'esercizio 2012, della contabilità economico-patrimoniale per gli enti del Servizio sanitario nazionale ed ha introdotto la possibilità di istituire in ciascuna regione una Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), ovvero un centro di responsabilità volto a gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario.

Con particolare riferimento alla Regione del Veneto, assume rilievo la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, di cui alla legge regionale n. 19 del 25.10.2016.

I principali aspetti innovativi di tale legge sono rappresentati dall'accorpamento delle preesistenti 22 aziende sanitarie nelle attuali 9 - che, assieme all'Azienda ospedaliera di Padova, all'Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona e all'Istituto Oncologico Veneto, costituiscono l'attuale servizio sanitario regionale del Veneto - e dall'istituzione, a decorrere dal 2017, dell'ente di *governance* della sanità regionale denominato “Azienda Zero”.

In tale contesto, al fine di esercitare la funzione di coordinamento delle attività di controllo, la Sezione delle autonomie approva annualmente le linee guida cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio, secondo le previsioni di cui all'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 1, comma 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213. Per l'esercizio 2020 le linee guida per l'analisi dei bilanci delle aziende del servizio sanitario regionale sono state approvate con deliberazione n. 9/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sull'Azienda Ulss 5 Polesana si evidenzia quanto segue.

1. Risultanze economico-patrimoniali

Si riportano di seguito le sintetiche risultanze economiche e patrimoniali dell'Azienda, relative all'esercizio 2020, con evidenziazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio 2019.

Conto economico

CONTO ECONOMICO		AZIENDA ULSS 5 POLESANA			
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		Anno 2020	Anno 2019	Analisi Scostamenti	
				<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)	Contributi in c/esercizio	464.825.080,7 5	462.603.058,6 0	2.222.022,15	0,5%
2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 11.490.164,95	-9.434.243,76	-2.055.921,19	-21,8%
3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.172.597,33	1.518.060,11	-345.462,78	-22,8%
4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	56.830.023,60	67.924.553,92	11.094.530,32	-16,3%
5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.781.933,95	2.414.911,00	-632.977,05	-26,2%
6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.595.865,15	7.972.980,29	-2.377.115,14	-29,8%
7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.600.990,19	10.675.960,65	1.925.029,54	18,0%
8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9)	Altri ricavi e proventi	2.703.648,65	6.512.516,70	-3.808.868,05	-58,5%
	Totale A)	534.019.974,6 7	550.187.797,5 1	16.167.822,84	-2,9%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
1)	Acquisti di beni	69.997.108,50	66.716.966,67	3.280.141,83	4,9%
2)	Acquisti di servizi sanitari	256.666.745,5 0	265.805.619,7 1	-9.138.874,21	-3,4%
3)	Acquisti di servizi non sanitari	36.326.600,57	32.679.188,08	3.647.412,49	11,2%
4)	Manutenzione e riparazione	8.498.244,00	7.765.355,02	732.888,98	9,4%
5)	Godimento di beni di terzi	1.541.131,51	1.431.840,14	109.291,37	7,6%
6)	Costi del personale	153.108.472,7 3	148.579.084,7 9	4.529.387,94	3,0%
7)	Oneri diversi di gestione	2.471.706,88	2.553.206,50	-81.499,62	-3,2%
8)	Ammortamenti	14.395.045,68	13.363.203,01	1.031.842,67	7,7%
9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	349.357,12	503.771,77	-154.414,65	-30,7%
10)	Variazione delle rimanenze	-1.084.815,81	-238.867,92	-845.947,89	-354,1%
11)	Accantonamenti	8.051.176,21	8.208.853,38	-157.677,17	-1,9%
	Totale B)	550.320.772,8 9	547.368.221,1 5	2.952.551,74	0,5%
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		2.819.576,36		
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	15.435,64	19.356,85	-3.921,21	-20,3%
2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	30.010,23	72.147,12	-42.136,89	-58,4%
	Totale C)	-14.574,59	-52.790,27	38.215,68	-72,4%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1)	Rivalutazioni	-	-	-	-
2)	Svalutazioni	-	-	-	-
	Totale D)	-	-	-	-
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1)	Proventi straordinari	4.186.044,57	6.270.386,43	-2.084.341,86	-33,2%
2)	Oneri straordinari	1.620.885,82	2.757.920,53	-1.137.034,71	-41,2%
	Totale E)	2.565.158,75	3.512.465,90	-947.307,15	-27,0%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.750.274,36	6.279.251,99	7.471.022,37	119,1%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1)	IRAP	10.541.359,96	10.263.757,16	277.602,80	2,7%
2)	IRES	211.937,05	222.737,00	-10.799,95	-4,8%
3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	179.885,77	110.605,15	69.280,62	62,6%
	Totale Y)	10.933.182,78	10.597.099,31	336.083,47	3,2%
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.817.091,58	3.117.251,24	-299.159,66	-9,6%

Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE		AZIENDA ULSS 5 POLESANA			
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013</i>		Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Analisi Scostamenti	
				<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
	I Immobilizzazioni immateriali	1.519.074,28	1.612.247,35	-93.173,07	-5,8%
	II Immobilizzazioni materiali	157.280.111,12	153.720.630,80	3.559.480,32	2,3%
	III Immobilizzazioni finanziarie	253.517,78	29.100,00	224.417,78	771,2%
	Totale A)	159.052.703,18	155.361.978,15	3.690.725,03	2,4%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
	I Rimanenze	10.253.010,14	9.168.194,33	1.084.815,81	11,8%
	II Crediti	80.733.706,24	81.540.439,92	-806.733,68	-1,0%
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
	IV Disponibilità liquide	7.835.477,11	13.720.056,02	-5.884.578,91	-42,9%
	Totale B)	98.822.193,49	104.428.690,27	-5.606.496,78	-5,4%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
	I Ratei attivi	3.372,84	-	3.372,84	-
	II Risconti attivi	159.969,46	8.733,32	151.236,14	1731,7%
	Totale C)	163.342,30	8.733,32	154.608,98	1770,3%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		258.038.238,97	259.799.401,74		
D)	CONTI D'ORDINE				
	I Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
	II Depositi cauzionali	-	-	-	-
	III Beni in comodato	2.993.649,89	1.990.146,89	1.003.503,00	50,4%
	IV Canoni di project ancora da pagare	-	-	-	-
	V Altri conti d'ordine	17.452.435,97	17.452.435,97	-	-
	Totale D)	20.446.085,86	19.442.582,86	1.003.503,00	5,2%
A)	PATRIMONIO NETTO				
	I Fondo di dotazione	4.188.368,42	4.188.368,42	-	-
	II Finanziamenti per investimenti	130.910.607,47	122.199.748,24	8.710.859,23	7,1%
	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	7.570.639,50	7.316.589,17	254.050,33	3,5%
	IV Altre riserve	862.938,53	638.520,75	224.417,78	35,1%
	V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
	VI Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
	VII Utile (perdita) dell'esercizio	-24.683.396,84	-4.317.847,32	-20.365.549,52	-471,7%
	Totale A)	118.849.157,08	130.025.379,26	-11.176.222,18	-8,6%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	I Fondi per imposte, anche differite	471.438,85	448.309,65	23.129,20	5,2%
	II Fondi per rischi	15.395.629,73	14.855.982,63	539.647,10	3,6%
	III Fondi da distribuire	-	-	-	-
	IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	3.108.688,35	3.767.558,13	-658.869,78	-17,5%
	V Altri fondi oneri	13.081.671,37	12.760.771,49	320.899,88	2,5%
	Totale B)	32.057.428,30	31.832.621,90	224.806,40	0,7%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
	I Premi operosità	4.495.969,65	4.703.592,29	-207.622,64	-4,4%
	II TFR personale dipendente	-	-	-	-
	III TFR personale in quiescenza e simili	-	-	-	-
	Totale C)	4.495.969,65	4.703.592,29	-207.622,64	-4,4%
D)	DEBITI				
	I Mutui passivi	-	870.485,38	-870.485,38	-100,00%
	II Debiti v/Stato	-	-	-	-
	III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	1.268.308,13	2.057.658,11	-789.349,98	-38,4%
	IV Debiti v/Comuni	2.936.210,70	5.761.931,68	-2.825.720,98	-49,0%
	V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.771.837,48	3.166.861,96	-1.395.024,48	-44,1%
	VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	7.786,56	6.418,72	1.367,84	21,3%
	VII Debiti v/fornitori	67.550.740,90	53.006.865,98	14.543.874,92	27,4%
	VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	346.961,01	276.320,54	70.640,47	25,6%
	IX Debiti tributari	5.646.409,44	5.079.921,21	566.488,23	11,2%
	X Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
	XI Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.511.809,02	6.438.996,96	72.812,06	1,1%
	XII Debiti v/altri	16.516.907,23	16.461.685,00	55.222,23	0,3%
	Totale D)	102.556.970,47	93.127.145,54	9.429.824,93	10,1%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	I Ratei passivi	26.441,43	58.164,46	-31.723,03	-54,5%
	II Risconti passivi	52.272,04	52.498,29	-226,25	-0,4%
	Totale E)	78.713,47	110.662,75	-31.949,28	-28,9%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		258.038.238,97	259.799.401,74		
F)	CONTI D'ORDINE				
	I Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
	II Depositi cauzionali	-	-	-	-
	III Beni in comodato	2.993.649,89	1.990.146,89	1.003.503,00	50,4%
	IV Canoni di project financing ancora da pagare	-	-	-	-
	V Altri conti d'ordine	17.452.435,97	17.452.435,97	-	-
	Totale F)	20.446.085,86	19.442.582,86	1.003.503,00	5,2%

Le risultanze economico-patrimoniali esposte nelle precedenti tabelle evidenziano una perdita pari a euro 24.683.396,84, superiore di circa 20 milioni di euro rispetto alla perdita registrata nell'esercizio 2019 (euro -4.317.847,32).

Per quanto riguarda il Conto Economico, si osserva un decremento nel Valore della produzione (-2,9%) rispetto al precedente esercizio, dovuto principalmente alle voci *Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria* (-11 milioni di euro circa), *Altri ricavi e proventi* (-3,8 milioni di euro circa), *Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket* (-2,3 milioni di euro circa), e alla voce *Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti* (-2,1 milioni di euro circa).

Per quanto riguarda i Costi della produzione si rileva una crescita, del 0,5%, rispetto al precedente esercizio (+2,9 milioni di euro). Le voci che maggiormente hanno contribuito a tale incremento sono rappresentate dai *Costi del personale* (+3%) per un importo di +4,5 milioni di euro circa, dagli *Acquisti di beni* (+4,9%) per un importo di +3,3 milioni di euro circa, e dagli *Acquisti di servizi non sanitari* (+11,2%) per un importo di +3,6 milioni di euro circa.

Con riferimento allo Stato Patrimoniale, si registra un decremento del 8,6% per il Patrimonio Netto, che si attesta, nel 2020, al valore di 118,8 milioni di euro circa.

Per quanto riguarda l'Attivo dello stato patrimoniale, si segnala una diminuzione rilevante delle *disponibilità liquide*, (-42,9% e, in valore assoluto, - 5,8 milioni di euro rispetto al 2019) che si attestano su 7,8 milioni di euro, dovuta, come riportato nella relazione sulla gestione per l'esercizio 2020, alla *riduzione delle prestazioni erogate ai cittadini, nell'anno 2020, e pertanto dal mancato incasso*.

Per quanto riguarda il Passivo dello stato patrimoniale i *Debiti* sono risultati complessivamente in aumento rispetto all'esercizio precedente (+10,1%) per un importo di +9,4 milioni di euro circa e in particolare si è osservato un incremento del 27,4% della voce *Debiti verso fornitori* per un importo di +14,5 milioni di euro circa rispetto all'esercizio precedente.

2. Equilibrio economico-finanziario e patrimoniale: perdita d'esercizio

In sede istruttoria, preso atto del risultato in perdita pari a 24.683.396,84 milioni di euro per l'esercizio 2020, si è riscontrata una incongruenza tra l'importo del risultato d'esercizio del conto "covid", dichiarato dal Collegio sindacale (- 8.624.559,23 euro) e quello risultante dai documenti di bilancio (- 8.610.697,93 euro).

Al riguardo il Presidente del collegio sindacale ha dichiarato che: *"In riferimento al risultato d'esercizio del conto "covid", dichiarato dal Collegio sindacale (- 8.624.559,23 euro) e quello risultante dai documenti di bilancio (- 8.610.697,93 euro) per il quale risulta una incongruenza di importo, si specifica che il valore corretto è quello risultante dai documenti di bilancio. Nella relazione del Collegio Sindacale per mero errore materiale è stato inserito il dato derivante da un file non aggiornato. Si conferma pertanto il valore corretto - € 8.610.697,93."*

In merito alla perdita registrata nell'esercizio 2020 si riporta quanto evidenziato dal Collegio sindacale dell'Azienda nelle annotazioni al questionario sul bilancio 2020: *"A fronte di un risultato d'esercizio 2020 complessivo pari a - € 24.683.396,84, nell'anno 2020, a seguito dell'evento pandemico dovuto alla diffusione del virus Covid-19 è stato*

necessario scindere il risultato in due componenti: l'una il risultato della gestione "Covid", determinato nel rispetto della normativa nazionale e delle disposizioni regionali e l'altra il risultato della gestione ordinaria "no covid". Tale ultimo valore, ovvero il Conto economico rettificato dai costi/ricavi Covid non recepisce tutti gli effetti economici derivanti dall'emergenza, in quanto, ad esempio, non viene "neutralizzata" la riduzione del valore della produzione, che nell'anno 2020, per le sole prestazioni sanitarie ammonta circa -11 milioni. Questa azienda ha una struttura di costi fissi (in particolare risorse umane) molto rigida ed importante. La necessità di mantenere un'azienda sanitaria, con tre strutture ospedaliere pubbliche dislocate sul territorio, pronta alla ripartenza dopo l'emergenza Covid, che doveva esser in grado di offrire risposte immediate all'utenza, ha comportato l'immobilizzo di ulteriori risorse umane. Le caratteristiche geografiche e morfologiche della zona del Polesine, con una popolazione sparsa in molti piccoli centri che non consentono una razionale ottimizzazione dell'impiego delle risorse, comportano rilevanti e incompressibili costi fissi che prescindono dal numero della popolazione servita sul territorio. Le scelte aziendali che comunque sono state messe in campo durante l'anno corrente con la massima determinazione hanno consentito di far fronte all'emergenza epidemiologica e contestualmente di garantire una rapida e pronta ripartenza. Le modalità di copertura della perdita illustrate nella Relazione del Direttore Generale e nel provvedimento n 370 del 15/06/2021 sono quelle illustrate al punto precedente 12,1. Il collegio, come indicato nel proprio verbale ha rilevato che dall'analisi degli scostamenti è emerso come il minor valore della produzione abbia influito sensibilmente sullo scostamento rispetto al risultato economico programmato dalla Regione per l'anno 2020."

3. Acquisto strumentazioni ad alto contenuto tecnologico ed efficienza delle prestazioni

In sede istruttoria, rilevata la presenza di nuove apparecchiature ad alto contenuto tecnologico (Sistema radiologico fisso per 279.185 euro, Mammografi per 351.293 euro, ed infine Ecotomografi per un importo pari a 215.283 euro), si è proceduto a verificare se tali acquisti avessero apportato sostanziali miglioramenti nell'efficienza delle prestazioni ed una conseguente riduzione dei tempi d'attesa.

A tal riguardo, in risposta a nota istruttoria, il Presidente del collegio sindacale ha precisato che: *"Le attrezzature sanitarie in questione, ossia il sistema radiologico fisso, i mammografi e gli ecografi sono sostituzioni di attrezzature obsolete e fuori supporto. In particolare, l'aggiornamento tecnologico di tali apparecchiature ha determinato un miglioramento della qualità delle prestazioni."*

- *Sistema radiologico fisso di Pronto Soccorso: l'apparecchiatura Radiologica presso il Pronto Soccorso del P.O. di Rovigo risultava fuori uso a causa dell'impossibilità di reperire ricambi per la sua riparazione, ed è stato sostituito con una nuova apparecchiatura radiologica di Pronto Soccorso, al fine di garantire le prestazioni urgenti presso il P.S. di Rovigo.*

L'utilizzo di una apparecchiatura diagnostica dedicata al pronto soccorso ha permesso di mantenere i distinti i percorsi sporco/pulito per i pazienti di pronto soccorso, evitando potenziali contaminazioni nell'ambito della pandemia. Inoltre, tale soluzione ha permesso di rendere efficiente l'erogazione delle prestazioni di Pronto Soccorso evitando trasferimenti presso la Radiologia, che rallentano l'esecuzione sia degli esami

radiologici di Pronto Soccorso sia degli esami programmati, ottimizzando la tempistica di erogazione delle prestazioni.

- Mammografi: l'acquisizione di n. 2 mammografi digitali (n. 1 mammografo con Tomosintesi per Centro HUB Breast Unit per UOC Radiologia dell'Ospedale di Rovigo, e n. 1 mammografo, senza Tomosintesi per Centro Screening di 1° livello per UOC Radiologia Ospedale di Adria) è nata dall'esigenza di sostituire i mammografi in dotazione alla scrivente azienda, vetusti, che dovevano essere sostituiti per garantire lo standard qualitativo prestazionale come stabilito dalle linee guida Regionali (secondo il DGR nr. 1693 del 2017 le apparecchiature mammografiche non devono avere più di 10 anni). L'acquisizione dei nuovi mammografi ha comportato un miglioramento degli standard prestazionali offerti dall'Azienda, in termini di qualità superiore delle immagini prodotte dai dispositivi e possibilità di eseguire immagini della mammella nelle tre dimensioni (Tomosintesi);

In termini di efficacia clinica si evidenzia:

1. la tomosintesi permette l'acquisizione in 3 dimensioni del volume della mammella, con conseguente maggior visualizzazione di tessuto mammario, e netto miglioramento di capacità della risoluzione spaziale della metodica;
2. la possibilità di eseguire esami di biopsia stereotassica permette di esaminare i casi con lesioni non visualizzabili con altra metodica.

In definitiva l'introduzione di tali apparecchiature ha permesso un migliore percorso diagnostico con riduzione dei richiami per approfondimenti diagnostici.

- Ecotomografi: i nuovi dispositivi portatili sono stati posti in aree critiche COVID (gruppo operatorio e anestesia rianimazione) come ausilio nella cura, garantendo la possibilità di fornire immagini diagnostiche agli operatori e, quindi, diagnosi più accurate attraverso metodiche ecografiche. L'utilizzo di ecotomografi portatili a letto del paziente ha migliorato l'efficacia delle cure, evitando spostamenti dei pazienti critici. In particolare, tali apparecchiature sono di ausilio nell'esame obiettivo dei pazienti COVID positivi, altrimenti non visitabili dai sanitari che, dovendo indossare DPI, non potevano eseguire un esame obiettivo tradizionale sui pazienti presenti in aree critiche COVID (auscultazione del torace, valutazione dei toni cardiaci, esame dell'addome ecc.). Tali apparecchiature ecografiche hanno pertanto migliorato l'efficacia delle cure per i pazienti di area critica.

A completamento di quanto sopra riportato, si sottolinea che l'innovazione tecnologica rappresenta uno degli elementi imprescindibili di miglioramento della qualità e dell'efficienza, migliorando e agevolando, in particolare, l'attività del personale sanitario in termini di prestazione sanitaria finale erogata, contribuendo a mantenere un elevato standard di qualità delle cure.”

La Sezione prende atto.

4. Circolarizzazione rapporti di credito e debito

In sede istruttoria la Sezione, preso atto dei chiarimenti offerti dal Collegio sindacale circa le modalità di circolarizzazione dei rapporti di debito e credito con clienti e fornitori, ha chiesto di fornire elementi in merito alle risposte negative date ai punti concernenti la

centrale d'acquisto, azienda capofila o strutture similari, e al punto riguardante gli organismi partecipati dall'ente.

In risposta a nota istruttoria, il Presidente del collegio sindacale ha chiarito che: *“la circolarizzazione/riconciliazione dei rapporti di debito/credito con l'azienda capofila e/o strutture similari (Azienda Zero), avviene attraverso la quadratura dei crediti/debiti aziendali con quanto indicato nell'area di “precompilazione” dello Stato Patrimoniale fornito da Azienda Zero per l'elaborazione del documento contabile aziendale. La riconciliazione è implicita con la quadratura. Per quanto riguarda invece gli organismi partecipati, l'estratto conto al 31/12/2020, sia come crediti che come debiti di Arsenal e di Coris, riportava un saldo a zero, così pure per il 2021. Si procederà a circolarizzare per l'anno 2022 con formale invio di riconciliazione con richiesta pec.”*

La Sezione prende atto.

5. Riconciliazione crediti/debiti

In sede istruttoria preso atto che il Collegio sindacale ha dichiarato di aver verificato che l'Azienda, a seguito della circolarizzazione, abbia riconciliato i rapporti di credito e debito intercorrenti con soggetti terzi, si è rilevato, dalle informazioni fornite, che non tutti i soggetti hanno dato seguito alle richieste, da parte dell'Azienda, di conferma dei saldi.

La Sezione ha pertanto chiesto di fornire informazioni in merito e di trasmettere un prospetto di riepilogo di tutti i dati relativi alle verifiche di riconciliazione ripartiti per i soggetti (o categorie di soggetti) interessati.

Si è altresì chiesto di inviare il verbale n. 7 del 26/04/2021 nel quale il Collegio sindacale ha riscontrato le circolarizzazioni dei clienti e dei fornitori, dando atto dell'avvenuta corretta rilevazione dei fatti di gestione con riferimento alla circolarizzazione nell'anno 2020.

In risposta a nota istruttoria, il Presidente del Collegio sindacale ha così riscontrato: *“In riferimento alla richiesta di fornire informazioni in merito all'avvenuta riconciliazione dei crediti/debiti mancanti e al riscontro alla richiesta di conferma dei saldi da parte di tutti i soggetti interessati, si relaziona quanto segue: per la riconciliazione dei debiti mancanti, ossia dei fornitori che non hanno risposto alle circolarizzazioni, trattasi di fornitori per i quali il rapporto di fornitura/contrattuale è duraturo, e quindi nel corso dell'anno si ha modo di rapportarsi per eventuali richieste di documentazione o chiarimenti o con il factor o con la ditta stessa, in fase di controllo estratto conto che avviene nel corso dell'anno. Nel caso specifico, si evidenzia che i documenti aperti al 31/12/2020 sono stati per la maggior parte pagati nel corso dell'anno 2021. Vi sono alcune eccezioni per alcuni fornitori (tra i quali es TIM o FASTWEB) ove vi è una difficoltà oggettiva di comunicare e ricevere risposte oppure, come nel caso delle case di riposo, ove vi sono fatture/documenti per i quali sono stati riscontrati differenze di prezzo/rette, per i quali si è in attesa di ricevere nota credito o documento di storno.”*

Il Collegio sindacale ha inoltre allegato un prospetto per fornitore che riepiloga la situazione debitoria dello stesso nonché il verbale richiesto in sede istruttoria dal quale si evince, in particolare, che: *“sono stati circolarizzati clienti per circa il 70% del valore complessivo dei crediti, di questi ha risposto il 77% (€ 3.757.669,13) e l'importo è stato altresì riconciliato, per il restante 23% si è ancora in attesa di riscontro. È stato circolarizzato il 70% del valore dei debiti verso fornitori, di questi l'80% (€*

20.243.248,48). Di questi ultimi riconciliati senza note € 9.301.922,08 (46%) non riconciliate per differenze € 10.941.326,40 (54%). Non hanno risposto € 5.485.963,82 circa il 20%.”

6. Assistenza farmaceutica

In sede istruttoria è emerso che la spesa per la distribuzione per conto ha registrato un sensibile incremento rispetto al 2019 (6,3 milioni di euro nel 2019 e 7,4 milioni di euro nel 2020). Si è pertanto chiesto di motivare la tendenza evidenziata e di riferire eventuali misure adottate.

Preso atto di quanto riportato nella deliberazione di questa Sezione n. 13/2022/PRSS - par. 3.4 con riferimento all'esercizio 2019, la Sezione ha chiesto di relazionare in merito al raggiungimento degli obiettivi regionali relativi all'assistenza farmaceutica e ai dispositivi medici precisando l'entità del tetto regionale complessivo (esplicitando la metodologia di calcolo), la quota del tetto attribuita all'Ulss 5 Polesana ed il valore consuntivo registrato da tale Azienda.

Al riguardo, ha fornito i chiarimenti richiesti il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione, come anticipato dal Presidente del Collegio sindacale nella risposta istruttoria, dichiarando che: *“stante la difficoltà di definire i limiti di costo annuali a causa dell'emergenza Covid-19 sorta in concomitanza con l'usuale determinazione degli stessi, si è ritenuto opportuno determinarli limitatamente al secondo semestre dell'anno 2020 (con successiva procedura di valutazione degli obiettivi ad essi correlati conclusasi nel mese di febbraio 2022)”* precisando altresì che il tetto regionale complessivo assegnato e la quota del tetto attribuita all'Azienda Ulss 5 Polesana per ciascuna tipologia di spesa sono stati determinati con DDR del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 60 del 14.07.2020.

Con riferimento al limite di costo dei *“farmaci acquistati diretti al netto dei farmaci innovativi”*, il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione ha affermato che: *“Il valore complessivo assegnato agli enti del SSR Veneto come Limite di costo farmaci Acquisti diretti al netto dei farmaci innovativi è stato di € 461.039.967. Il valore del Limite di costo farmaci Acquisti diretti al netto dei farmaci innovativi assegnato all'ULSS 5 Polesana di € 16.057.585 è stato ricalcolato, ai fini della valutazione del rispetto dell'obiettivo, aggiungendo la quota di farmaci per la DPC prevista in acquisto da parte di Azienda Zero per conto dell'ULSS 5 Polesana (€ 3.451.024).*

Pertanto, la soglia complessiva da considerare per il II semestre 2020 è di € 19.508.609.”

Come evidenziato in sede di risposta all'istruttoria: *“Il valore consuntivo registrato dall'ULSS 5 Polesana per il II semestre 2020 ammonta a € 18.524.458, valore calcolato a partire dai dati di conto economico consuntivo, escludendo i costi registrati nel I semestre 2020, i costi legati all'acquisto di farmaci innovativi e farmaci oncologici innovativi (come risultanti nei Registri AIFA) e i costi sostenuti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Al valore così ottenuto è stata poi aggiunta la quota effettivamente acquistata per la DPC da parte di Azienda Zero per conto dell'ULSS 5 Polesana.*

L'obiettivo limite di costo farmaci Acquisti diretti per l'ULSS 5 Polesana è stato pertanto raggiunto.”

Con riferimento all'incremento della spesa per la "Distribuzione per conto", il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione ha evidenziato quanto segue: "L'incremento di spesa registrato per la distribuzione per conto è generalizzato in tutte le Aziende ULSS della Regione del Veneto ed è dovuto per l'ULSS 5:

- al tendenziale aumento dei pazienti per le patologie croniche interessate (ca. +12,5% rispetto all'anno precedente);

- la pubblicazione in G.U. in data 17 giugno 2020 della Determinazione AIFA n. 653/2020 dal titolo "Adozione della Nota 97 relativa alla prescrivibilità dei nuovi anticoagulanti orali ai pazienti con Fibrillazione Atriale Non Valvolare (FANV)" che estende la prescrivibilità di alcuni farmaci ad alto impatto di spesa (i Nuovi Anticoagulanti Orali) ai Medici di Medicina Generale senza adeguato tracciamento informatizzato dell'eleggibilità dei pazienti, determinando un ulteriore, sensibile, aumento di spesa per l'ATC2 B01 Antitrombotici (+29,3% rispetto all'anno precedente) che continua ad essere la prima voce di spesa per incidenza (36,2% sul totale azienda 2022);

- alle "misure organizzative urgenti relative all'assistenza farmaceutica" a seguito della pandemia da Covid-19 emanate da Regione del Veneto con nota Prot. n. 120125 del 13.03.2020, che invitava tutte le aziende a privilegiare il canale di erogazione in DPC rispetto alla diretta, al fine di ridurre gli accessi alle strutture ospedaliere."

Per quanto concerne la "Classe A-H al lordo dei farmaci innovativi", è stato evidenziato che: "Per il II semestre 2020 il limite di costo pro capite medio pesato per la DD, la DPC e l'ambulatorio in classe A e H assegnato è stato di € 70,00 (calcolato per Azienda di residenza del paziente), escludendo la spesa per ossigeno, per i farmaci utilizzati nel trattamento delle malattie rare, per quelli dell'emofilia, dell'eculizumab, e per quei farmaci per i quali è prevista la trasmissione nei flussi della farmaceutica in maniera aggregata. Sono invece compresi i farmaci innovativi ed oncologici innovativi.

Il valore registrato dall'ULSS 5 Polesana è stato pari a € 71,40.

Sulla base dei criteri utilizzati per la valutazione regionale dell'obiettivo Classe A-H al lordo dei farmaci innovativi per tutti gli enti del SSR, lo stesso si considera raggiunto per l'ULSS 5 Polesana in quanto, il valore registrato da codesta Azienda è stato comunque inferiore rispetto al valore medio regionale registrato nel secondo semestre 2020 (€ 73,20)."

In merito al "Limite di Costo Dispositivi Medici (esclusi IVD)", il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione ha affermato che: "Il valore complessivo assegnato agli enti del SSR Veneto come Limite di costo dispositivi medici è stato di € 233.165.110.

Il valore del Limite di costo dispositivi medici assegnato all'ULSS 5 Polesana di € 8.833.911 è stato ricalcolato, ai fini della valutazione del rispetto dell'obiettivo, aggiungendo la quota di dispositivi FGM (Flash Glucose Monitoring), erogati in DPC prevista in acquisto da parte di Azienda Zero per conto dell'ULSS 5 Polesana (€ 204.508). Pertanto, la soglia complessiva da considerare per il II semestre 2020 è di € 9.038.419."

Come evidenziato in sede istruttoria: "Il valore consuntivo registrato dall'ULSS 5 Polesana per il II semestre 2020 ammonta a € 8.546.783, calcolato a partire dai dati di conto economico consuntivo, escludendo i costi registrati nel I semestre 2020 e i costi

sostenuti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Al valore così ottenuto è stata poi aggiunta la quota effettivamente acquistata per la DPC da parte di Azienda Zero per conto dell'ULSS 5 Polesana.

L'obiettivo limite di costo Dispositivi Medici per l'ULSS 5 Polesana è stato pertanto raggiunto.”

In merito al “Limite di Costo IVD”, il valore complessivo assegnato agli enti del SSR è stato di € 59.167.975; il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione ha affermato che: *“Il valore del Limite di costo IVD assegnato all'ULSS 5 Polesana per il II semestre 2020 è stato di € 2.426.009.”*

Come evidenziato in sede istruttoria: *“Il valore consuntivo registrato dall'ULSS 5 Polesana per il II semestre 2020 ammonta a € 2.217.976, calcolato a partire dai dati di conto economico consuntivo, escludendo i costi registrati nel I semestre 2020 e i costi sostenuti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.*

L'obiettivo limite di costo IVD per l'ULSS 5 Polesana è stato pertanto raggiunto.”

Con riferimento al “Limite di Costo farmaceutica convenzionata”, infine, in sede istruttoria è stato evidenziato che con DDR 60/2020 *“Il valore complessivo assegnato agli enti del SSR come Limite di costo Farmaceutica convenzionata è stato di € 245.731.115.*

Il valore del Limite di costo Farmaceutica convenzionata assegnato all'ULSS 5 Polesana per il II semestre 2020 è stato di € 13.002.899.

Il valore consuntivo registrato dall'ULSS 5 Polesana per il II semestre 2020 ammonta a € 13.006.086, calcolato a partire dai dati di conto economico consuntivo, escludendo i costi registrati nel I semestre 2020.

Sulla base dei criteri utilizzati per la valutazione regionale dell'obiettivo limite di costo Farmaceutica convenzionata per tutti gli enti del SSR, tale obiettivo si considera raggiunto per l'ULSS 5 Polesana in quanto la percentuale di scostamento rispetto al valore soglia è inferiore allo 0,5%.”

La Sezione prende atto.

7. Spesa per il personale (art. 9, comma 28, d.l. 78/2010)

In sede istruttoria, sulla base dei dati esposti, è risultato non rispettato l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, in materia di limiti di spesa per alcune tipologie di personale, in particolare per le assunzioni con contratto a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. L'incidenza della spesa per tale tipologia di personale per il 2020 (rispetto al 2009 come previsto dalla norma) risulta del 139,94% e quindi ben oltre il limite del 50% fissato dalla disposizione in esame.

Il Presidente del collegio sindacale a tal riguardo ha affermato che *“Al fine di contenere la spesa per il personale, a livello di sistema regionale, in attuazione a quanto previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel documento di linee guida 11/17/CR06/C1 del 10.02.2011 ad oggetto: “Interpretazione delle disposizioni del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle regioni e delle province autonome e del servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122”, al paragrafo 1 sub E “contenimento della spesa del personale con rapporto di lavoro flessibile”, la*

Giunta Regionale del Veneto, a decorrere dall'anno 2013, con DGRV 2621 del 18.12.2012, ha emanato specifiche disposizioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi di seguito indicati. Il primo obiettivo riguarda il costo complessivo relativo al personale dipendente sia a tempo determinato che a tempo indeterminato che non deve in ogni caso superare il "tetto" specificatamente definito ad inizio anno per ciascuna Azienda Ulss, il quale rappresenta limite invalicabile della spesa del personale. Per l'anno 2020 è stato individuato il limite di spesa del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato, con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 50 del 26.04.2021 in € 156.498.108,00. Con nota prot. n. 13230 del 13.01.2020 della Regione Veneto ad oggetto "D.G.R. 2005 del 30.12.2019 ad oggetto: "Disposizioni per l'anno 2020 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016 e art. 14, comma 1 della L.R. 28.12.2018, n. 48 D.G.R. n. 131/CR del 29 novembre 2019" sono state date specifiche indicazioni alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto in materia di personale, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato alle quali l'Azienda Ulss 5 si è attenuta. In particolare, si è fatto ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato nei casi in cui si doveva rispondere ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, così come disposto dall'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 o nei casi in cui la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato sia stato connesso allo svolgimento di attività a carattere permanente e sia stato giustificato dalla mancanza di valide graduatorie concorsuali. In tutti i casi si è comunque provveduto ad acquisire la preventiva autorizzazione dalla Regione Veneto, come dalle note sottoindicate:

- Nota R.V. prot. 109267 del 06.03.2020
- Nota R.V. prot. 190046 del 13.05.2020
- Nota R.V. prot. 322065 del 13.08.2020
- Nota R.V. prot. 423982 del 06.10.2020
- Nota R.V. prot. 483717 del 12.11.2020

Il secondo obiettivo afferisce al costo complessivo relativo a consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie che non deve superare l'80% di quello sostenuto allo stesso titolo nel 2010, al netto dei rapporti contrattuali dotati di specifico finanziamento (percentuale poi divenuta del 70% con DGRV n. 2846 del 29.12.2014, tetto tutt'ora vigente).

L'art. 4 del D.Lgs. 75/2017, stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance. Tale piano in effetti indica le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. Per l'anno 2020 la Regione Veneto con nota prot.n. 35940 del 24.01.2020 ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni 2020-2022 e la dotazione Organica dell'Azienda Ulss 5. Pertanto, con Delibera del Direttore Generale n. 123 del 12.02.2020 è stato adottato in via definitiva il Piano Triennale del fabbisogno di personale anni 2020-2022, nel quale è stato autorizzato dalla Regione il limite di costo del personale non dipendente (incarichi art. 7 c. 6 D.Lgs. 165/2001 e somministrazione lavoro, al netto dei finanziati) nel limite del 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010 in €

3.571.493,12. Il costo sostenuto nell'anno 2020 per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato è stato di € 153.108.472,73, così come indicato nel Conto BA2080 del Bilancio Consuntivo, mentre il costo sostenuto per consulenze art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/2001 e somministrazione di lavoro area sanitaria è stato di € 4.788.143,90 (di cui € 614.059,20 consulenze ex art. 55 co. 2 del CCNL 08.06.2000) - Conto BA1380 Bilancio Consuntivo - Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato. Per l'anno 2020 l'obiettivo del rispetto del tetto di costo del personale dipendente (tempo indeterminato e determinato) è stato fissato con D.G.R.V. n. 50 del 26.04.2021 - Allegato A)."

La Sezione in proposito rileva che la Corte costituzionale, con sentenza n. 173/2012, ha confermato l'applicazione dell'obbligo di riduzione della suddetta spesa alle Regioni evidenziando che la norma "pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato" e "lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009".

Al medesimo regime vincolistico dettato per le Regioni sono soggetti anche gli Enti del SSN, alla stregua dell'equiparazione prevista dall'art. 9, comma 28, quarto periodo, secondo cui "le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

Parimenti si osserva che già in precedenza la Corte costituzionale aveva affermato che, trattandosi nel caso specifico di una materia di legislazione concorrente (coordinamento della finanza pubblica), in cui alle Regioni spetta la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, il limite fissato nella norma statale non può essere derogato, né con legge regionale, né con mero atto amministrativo, potendo il tetto di spesa complessivo essere solamente più stringente rispetto a quello determinato dal legislatore statale (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 182/2011).

La Sezione, pur prendendo atto di quanto affermato dal Presidente del collegio sindacale rileva dunque il superamento del limite fissato dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, considerato che l'incidenza della spesa per tale tipologia di personale per il 2020 (rispetto al 2009, come stabilito dalla norma) risulta pari al 139,94% e quindi oltre il limite del 50% previsto dalla disposizione in esame.

8. Sistema di controllo dei costi

In sede istruttoria si è rilevata una percentuale di prestazioni di ricovero ospedaliero risultate non appropriate, sul totale delle cartelle controllate, pari al 12,55%.

In merito alla richiesta di relazionare sulle misure consequenzialmente adottate con riferimento alle prestazioni di ricovero risultate non appropriate nel 2020, l'Azienda ha evidenziato "che dall'analisi delle cartelle risultate inappropriate nel 2020 emerge che nella maggior parte dei casi l'inappropriatezza è dovuta all'errata scelta del setting assistenziale mentre il livello di appropriatezza di "codifica" rimane costante nel tempo.

In particolare, il fenomeno si è registrato presso gli Ospedali di Rovigo e di Adria, con riferimento al maggior utilizzo del setting di ricovero ospedaliero al posto del più appropriato setting ambulatoriale per alcune tipologie di prestazioni di chirurgia minore. Si sottolinea che l'aumento presso l'ospedale di Rovigo è dovuto anche al trasferimento di tutta l'attività chirurgica dell'Ospedale di Trecenta trasformato in Covid Hospital. Nel contempo, infatti, la percentuale di inappropriately riferita al Presidio di Trecenta si è ridotta. In riferimento alle misure adottate si comunica che si è utilizzato lo strumento di analisi e discussione in contraddittorio delle cartelle potenzialmente inappropriate tra Direzione Medica Ospedaliera e i Direttori di UOC e/o Dirigenti Medici referenti per la codifica delle specialità coinvolte. Nello specifico i referenti NAC della Direzione Medica hanno incontrato i Medici delle UO in cui erano presenti cartelle cliniche inappropriate e hanno discusso i motivi di inappropriately al fine di correggere errori nella codifica o nella scelta del setting. L'attività di formazioni non si è potuta svolgere nell'anno 2020, a causa della pandemia, attività ripresa nell'anno 2021. Nello specifico ogni anno il Responsabile NAC organizza degli incontri con le UO Operative durante i quali vengono illustrate le regole di codifica e di scelta del setting con esempi pratici, affrontando i più comuni errori riscontrati nel corso dei controlli NAC. Questa attività è finalizzata a richiamare le corrette modalità di codifica delle SDO e della scelta del setting uniformando i comportamenti anche tra i nuovi assunti.”

La Sezione con riferimento al punto in esame ha richiesto ulteriori integrazioni in merito al contenimento dei costi e alla valutazione degli obiettivi raggiunti.

Riguardo al contenimento dei costi, tenuto conto di quanto indicato nella DGR n. 1236/2021, si è chiesto di relazionare con particolare riferimento al rispetto dei limiti massimi di costo attribuiti alla Ulss 5 Polesana.

In riscontro a nota istruttoria la Regione, Area Sanità e sociale ha precisato che: “*Per limiti massimi di costo di cui alla DGR 1236/2021 si intendono i tetti di spesa che vengono assegnati ai singoli enti del SSR per alcune fattispecie di costo ben definite. Questi budget vengono stabiliti in sede di bilancio economico preventivo e successivamente nel corso dell'anno vengono ridefiniti ed aggiornati a seguito delle varie misure normative che intervengono ed a seguito dell'approvazione finale del riparto del FSN in sede di Conferenza Stato-Regioni. L'obiettivo principale dell'assegnazione agli enti del SSR di questi limiti di costo è il contenimento ed il controllo della spesa sanitaria, con lo scopo di garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell'intero SSR. Si ritiene opportuno sottolineare che i limiti di costo vengono considerati come veri e propri obiettivi da raggiungere da parte dei Direttori Generali degli enti del SSR, di conseguenza il loro operato è valutato annualmente anche sulla base del rispetto di questi tetti di spesa. I limiti di costo dell'esercizio 2020 sono stati inizialmente assegnati e stabiliti con nota prot. n. 545355 del 17 dicembre 2019 dal Direttore dell'Area Sanità e Sociale in sede di avvio dell'iter di predisposizione dei bilanci economici preventivi dell'esercizio 2020 per gli enti del SSR. Con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 60 del 14 luglio 2020 sono stati rideterminati i limiti di costo dell'esercizio 2020 in materia di beni sanitari. Per il maggior dettaglio si rinvia all'Allegato n.1 con l'approfondimento svolto dalla Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi Medici. Con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 50 del 26 aprile 2021 sono stati rideterminati i limiti di costo dell'esercizio 2020 in materia di personale del SSR. Con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1405 e 1406 del 16 settembre 2020 sono stati determinati gli obiettivi*

di salute e di funzionamento dei servizi di Azienda Zero e delle Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2020. Il rispetto dei vincoli di costo programmato impartiti con gli atti precedentemente menzionati rientrano tra gli obiettivi assegnati con codeste Deliberazioni di Giunta Regionale. Un requisito fondamentale per poter accedere al sistema della valutazione degli obiettivi è il rispetto del vincolo di bilancio, che si ottiene anche attraverso il rispetto dei limiti di costo imposti. Con DGR n. 511 del 3 maggio 2022 la Giunta Regionale ha approvato le valutazioni di propria competenza riferite alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei vincoli di bilancio, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2020 ai Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR.

Per quanto riguarda l'Azienda Ulss 505 si è constatato il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il che ha consentito al proprio Direttore Generale di ottenere un punteggio di valutazione complessivo pari a 91,95 punti su 100.”

Con riguardo alla valutazione degli obiettivi raggiunti, la Sezione ha chiesto di fornire, in relazione agli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l'anno 2020, con i relativi pesi, assegnati ai Direttori Generali delle Aziende e Istituti del SSR, previsti dalla DGR n. 1406/2020 e da eventuali atti modificativi e/o integrativi, gli esiti della valutazione effettuata dalla Giunta regionale in relazione agli obiettivi e agli indicatori trasmettendo l'Allegato A) al provvedimento sopra menzionato debitamente compilato, alla luce del monitoraggio e della verifica circa il grado di aderenza dei risultati conseguiti dalle Aziende agli obiettivi contenuti nell'Allegato citato, svolto dall'Area Sanità e Sociale.

Si precisa che i risultati conseguiti devono tenere conto dell'apposito documento tecnico di definizione e integrazione della metodologia adottata, degli indicatori, delle soglie e dei criteri di verifica degli obiettivi (“vademecum”) realizzato dall'Area Sanità e Sociale, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione n. 1406/2020 e di eventuali atti del Direttore generale Area Sanità e Sociale di definizione dettagliata, aggiornamento o di integrazione, dell'insieme degli aspetti tecnici per la verifica degli indicatori.

La richiesta istruttoria ha riguardato anche il conseguimento degli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico (art. 2, co. 2, d.lgs. n. 171/2016).

Infine, è stato chiesto di fornire una breve relazione in merito al conseguimento degli obiettivi di “mantenimento” definiti dal provvedimento sopra citato, rappresentati:

- a) dal rispetto del vincolo di bilancio programmato (equilibrio economico dell'Azienda ai sensi dell'art. 52, comma 4, lettera d), della L. 289/2002) al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19;
- b) rispetto dei tempi di pagamento programmati (Indicatore di tempestività dei pagamenti);
- c) rispetto dei tempi di pagamento programmati (rispetto della soglia di incidenza % pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 su totale pagato minore o uguale a 0);
- d) rispetto della completezza e tempestività dei flussi che non costituiscono prerequisito ad altri obiettivi;

- e) soddisfazione delle richieste provenienti dalla Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza ai sensi del c. 3 ter dell'art. 4 della L.R. n. 21/2010.”

In riscontro la Regione, Area Sanità e Sociale, ha trasmesso la documentazione richiesta non fornendo, tuttavia, alcuna relazione in merito al conseguimento degli obiettivi di “mantenimento” definiti dalla DGR 1406/2021.

9. Assunzioni e conferimenti incarichi di lavoro autonomo - Covid 19 (d.l. 18/2020 e d.l. 34/2020)

In sede istruttoria, si è richiesto di indicare in formato tabellare il personale assunto nel corso del 2020, con separata evidenziazione del personale previsto dalla normativa emergenziale (T.Ind., T.Det., Rapp. Lib/Prof.co.co.co., Rapp. con pers. in quiescenza, Pers. trattenuto in servizio ex art. 12 d.l. 18/2020).

Il Presidente del Collegio sindacale ha fornito le informazioni richieste, riepilogate nei prospetti seguenti.

1. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO

Sono state considerate le assunzioni (a tempo indeterminato/determinato) fatte utilizzando autorizzazioni regionali concesse specificatamente per l'emergenza da Covid 19 e tracciate in procedura con i codici 35/36.

PROFILO	TEMPO INDETERMINATO	TEMPO DETERMINATO	Passaggi di personale in servizio a tempo determinato a tempo indeterminato
INFERMIERI	26	37	9
TSLB	/	14	/
ASV	/	4	/
OSS	18	11	/
BIOLOGI	/	2	/
MEDICI	/	/	/

2. RAPPORTI LIBERO PROFESSIONALI/PROF. CO.CO.CO

Nel corso dell'anno 2020 l'Azienda, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, ha provveduto al reclutamento di personale ricorrendo ai seguenti istituti emergenziali previsti dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 di conversione del D.L. nr. 18 del 17.03.2020:

- *Art. 2-bis, comma 1*

➤ lett. a), della Legge nr. 27 del 24.04.2020 di conversione del D.L. nr. 18 del 17.03.2020, che consente il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, in deroga alle disposizioni dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.lgs. 165/2001 e dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, nr. 78, di personale delle professioni sanitarie e OSS, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In applicazione di tale norma sono stati conferiti i seguenti incarichi:

Totale nr. 27 incarichi

PROFILO	Medici Specialisti	Medici (ultimo anno) Specializzandi e penultimo	Comparto Sanitario
MEDICI	5	10	/
INFERMIERI	/	/	3
TSLB	/	/	9
ASV	/	/	/

➤ lett. b) della Legge nr. 27 del 24.04.2020 di conversione del D.L. nr. 18 del 17.03.2020 che consente di procedere alle assunzioni di cui all'art. 1 comma 548 bis della Legge 145/2018 (...) anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto (...):

Totale nr. 0 Incarichi

PROFILO	
MEDICI SPECIALIZZANDI A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE	/

- Art. 2-bis, comma 3 della Legge nr. 27 del 24.04.2020 di conversione del D.L. nr. 18 del 17.03.2020, che consente di conferire incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. In applicazione di tale norma sono stati conferiti i seguenti incarichi:

Totale nr. 17 Incarichi

PROFILO	
LAUREATI IN MEDICINA ISCRITTI ALL'ALBO	17

- Art. 2-bis, comma 5, della Legge nr. 27 del 24.04.2020 di conversione del D.L. nr. 18 del 17.03.2020, che consente - verificata l'impossibilità di assumere personale anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore - di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. (...). In applicazione di tale norma sono stati conferiti i seguenti incarichi:

Totale nr. 10 incarichi

PROFILO	
MEDICI	7
INFERMIERI	1
TSLB	1
ASV	1

3. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO EX ART. 12, D.L. N. 18/2020

- Art. 12, comma 1, della Legge nr. 27 del 24.04.2020 di conversione del D.L. nr. 18 del 17.03.2020, che consente (...) di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-

sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. In applicazione di tale norma è stato trattenuto in servizio:

Totale nr. 1 dipendente

PROFILO	
DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA CHIRURGIA GENERALE (DIRETTORE UOC CHIRURGIA GENERALE OSPEDALE DI ROVIGO).	1*

*Trattenuto in servizio dal 1° luglio 2020 al 30 novembre 2020.

10. Utilizzo di strumenti straordinari per ridurre le liste di attesa

In sede istruttoria si è rilevato che l'Azienda si è avvalsa degli strumenti straordinari di cui all'art. 29, cc. 1-3, d.l. n. 104/2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, *screening* e di ricoveri ospedalieri non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica e contestualmente ridurre le liste di attesa.

La tematica era già stata oggetto di analisi nella relazione allegata alla deliberazione di questa Sezione n. 148/2021/PARI (parifica esercizio 2020), ove si legge che “[...] per la Regione sono stati stanziati complessivamente euro 38.935.696. Con D.G.R. n. 1329 dell'8 settembre 2020, la Regione ha adottato il Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con il quale è stata prevista la ripartizione delle suddette risorse, pari a euro 38.935.696, tra gli enti del SSR, destinate al finanziamento delle attività previste fino al 31 dicembre 2020. La ripartizione delle risorse è stata effettuata sulla base dell'analisi sui dati relativi alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di *screening* e di ricovero ospedaliero che a causa della citata emergenza epidemiologica non erano state erogate, sulle reali necessità di riduzione delle liste d'attesa, e sul fabbisogno per ciascuna Azienda del Servizio Sanitario Regionale. Le indicate risorse non risultano, tuttavia, integralmente assegnate ai suddetti enti. Con il Decreto del Direttore della Direzione risorse strumentali SSR n. 34/2021 è stato, infatti, assegnato agli enti del SSR un finanziamento complessivo pari a euro 18.233.423 “a copertura dei costi sostenuti”. Le restanti somme sono state accantonate in Azienda Zero”.

Si è quindi ritenuto opportuno acquisire informazioni aggiuntive volte a chiarire le risorse trasferite all'Azienda, le prestazioni aggiuntive utilizzate e i risultati ottenuti in termini di riduzione delle liste di attesa.

Il Presidente del collegio sindacale ha dedotto che “In riferimento alla richiesta di specificare le risorse trasferite all'Azienda al 31/12/2020 da destinare al finanziamento delle attività destinate a rispondere più tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, *screening* e di ricoveri ospedalieri non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica e contestualmente ridurre le liste di attesa, lo stesso è stato assegnato con provvedimento regionale DGRV n. 1329/2020 (€ 2.060.258,12). In riferimento alla richiesta di fornire maggiori dettagli sulle prestazioni aggiuntive utilizzate, relazionando altresì sui risultati ottenuti in termini di riduzione delle liste di attesa si precisa che l'andamento epidemiologico COVID non ha consentito il recupero di prestazioni non erogate precedentemente. Tuttavia per sostenere l'impatto di seconda e terza ondata sono state svolte attività aggiuntive quali apertura Posti Letto in Terapia Intensiva e semintensiva, ricoveri ordinari e in Ospedale di

Comunità, esecuzione di tamponi e attività di contact tracing. Dal mese di gennaio 2021, inoltre, è stata attivata la campagna vaccinale, con ricorso anche a prestazioni aggiuntive.

I maggiori dettagli richiesti sulle prestazioni aggiuntive utilizzate possono essere desunti dalla nota aziendale prot. n 29974 del 29/03/2021 trasmessa ad Azienda Zero e al Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, che si riassume come segue:

- 64.080 euro (prestazioni di ricovero a dicembre 2020) prestazioni aggiuntive art 6, c.1 CCNL comparto sanità secondo le indicazioni della DGRV 1329/2020: reclutamento di personale e impiego figure professionali previste in incremento; come indicato nella tabella riportata nella nota citata l'andamento della seconda e terza ondata COVID non ha consentito il recupero delle prestazioni non erogate precedentemente. Per sostenere l'impatto della seconda e terza ondata COVID sono state comunque svolte attività aggiuntive quali: apertura di PL in TI e semintensiva, ricoveri ordinari e in Ospedale di comunità, tamponi e contact tracing. Dal mese di gennaio è stata inoltre attivata la campagna vaccinale, con ricorso anche a prestazioni aggiuntive;

- 23.617 euro (prestazioni di screening): ricorso a prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, c.2 CCNL dirigenza medica per 3.125 euro (numero 36) + ricorso a prestazioni aggiuntive di cui all'art 6, c.1 CCNL comparto sanità per 20.492 (numero 307);

- 44.512 euro (prestazioni di specialistica ambulatoriale): ricorso a prestazioni aggiuntive di cui all'art 115 c.2 CCNL dirigenza medica per 34.633 euro (numero 399) + ricorso a prestazioni aggiuntive di cui all'art 6, c.1 CCNL comparto sanità per 9.879 (numero 148).

Totale 132.209 euro.

Nelle schede della nota aziendale prot. n 29974 del 29/03/2021 sono inoltre indicate le prestazioni di ricovero, di screening e di specialistica ambulatoriale riassorbite al 31/12/20 (nel periodo marzo-dicembre 2020).”

La Sezione prende atto.

11. Crediti

In sede istruttoria è stata rilevata la sussistenza di crediti vetusti, come emerge dall'esame dei seguenti dati:

1. Crediti v/Regione per spesa corrente pari a 51.358.093 euro, di cui partite vetuste “2016 e precedenti” pari a 3.102.687 euro;
2. Crediti v/Regione per versamenti a patrimonio netto pari a 10.735.703 euro, di cui zero partite vetuste “2016 e precedenti”;
3. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche pari a 591.868 euro, di cui partite vetuste “2016 e precedenti” pari a 171.331 euro;
4. Crediti v/Comuni pari a 202.966 euro, di cui partite vetuste “2016 e precedenti” pari a 9.283 euro.

In risposta a nota istruttoria, il Presidente del collegio sindacale ha evidenziato che: “i crediti verso Regione ante 2016 sono rappresentati da € 2.899.274,14 per quote Fondo per la non autosufficienza anno 2014 (Ddr 234/2014, Ddr 233/2014); € 20.611,61 per crediti ancora da incassare per il finanziamento del programma regionale per la diffusione e

l'utilizzo dei defibrillatori (Dgr 2847/2014 e Ddr 140/2014) ed € 21.957,72 per un credito del 2014 relativamente ad un progetto regionale "cure primarie" incassato nel 2021.

I crediti verso la Regione per versamenti a patrimonio netto ante 2016 sono rappresentati per € 160.354,15 da un credito del 2014 (Ddr 210/2016 e Dgrv 1313/2014) ad oggetto il finanziamento per l'adeguamento del reparto materno infantile. Nell'anno 2021 sono stati riscossi sia il credito di € 21.957,72 che il credito di € 160.354,15. Risultano pertanto ancora in essere € 2.899.274,14 ed € 20.611,61. Attualmente sono in corso approfondimenti con la Regione in merito ai crediti aperti.

In riferimento alla richiesta di maggiori chiarimenti circa l'esistenza di crediti v/aziende sanitarie pubbliche, sui motivi della loro attuale permanenza in bilancio e sulle probabilità di riscossione dei crediti stessi, si espone quanto segue. Con nota n. 315475 del 15/07/2022 avente ad oggetto "Poste di credito e debito reciproco degli Enti del SSR presenti negli stati patrimoniali dei bilanci consuntivi dell'esercizio 2021", la Direzione Regionale ha chiesto ad Azienda Zero di "...predisporre una rilevazione delle fattispecie con riferimento alle postazioni degli esercizi 2020 e precedenti (poste vetuste), utili alla successiva definizione di una operazione straordinaria di compensazione finanziaria a chiusura delle medesime." Azienda Zero ha provveduto in primis all'individuazione del valore dei debiti/crediti reciproci 2020 e ante degli enti del SSR al 31/12/2021 come risultanti dai bilanci d'esercizio 2021 approvati. Successivamente è stata effettuata da Azienda Zero una rilevazione puntuale presso gli enti del SSR al fine di incorporare dagli importi su esposti eventuali partite chiuse nel corso del 2022 ed eventuali poste legate a contributi c/esercizio vincolati e a contributi in c/capitale, che presentano dinamiche proprie e per loro natura non rientrano tra le poste compensabili. In base alle risultanze della rilevazione, nel corso del 2022 il differenziale di compensazione a livello regionale, tra tutti saldi a debito /credito degli enti del SSR, è stato assorbito nel bilancio di Azienda Zero con l'eliminazione delle relative poste. Con la rimessa del mese di dicembre 2022, Azienda Zero ha provveduto alla compensazione finanziaria dei saldi delle partite vetuste."

12. Passività potenziali

In sede istruttoria, con riferimento alle passività potenziali definite possibili, il Collegio ha dichiarato che esse non sono state indicate in nota integrativa. Al riguardo la Sezione ha chiesto di illustrare i motivi della mancata indicazione relazionando sulla sussistenza o meno delle passività potenziali in argomento.

Al riguardo, il Presidente del Collegio ha specificato che "Le passività potenziali non sono state indicate in quanto non sussistono passività potenziali."

La Sezione prende atto.

13. Rischi aziendali

Il Collegio sindacale ha dichiarato che esistono rischi aziendali i cui fondi sono accantonati presso la GSA. A tal riguardo, lo stesso Collegio ha indicato nel questionario sia la tipologia di rischi che l'ammontare dei fondi, di seguito riportati:

"Con decreto n. 110 del 09/12/2015 del Direttore dell'U.O. Acquisti Centralizzati SSR – CRAV della Regione del Veneto è stato aggiudicato alla ditta BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED il servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO) per le aziende sanitarie e l'istituto

IRCSS IOV della Regione del Veneto per il triennio 2016-2018. Come previsto dalla relativa polizza assicurativa, sottoscritta tra Regione del Veneto e la ditta BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, sono accantonati presso la GSA i fondi relativi alla franchigia aggregata per autoassicurazione. L'ammontare dell'accantonamento è di 15 milioni di euro per ciascun anno di contratto, il cui saldo residuo al 31/12/2020 è di 14.340.000 per il 2016, 14.346.000 per il 2017 e 14.950.000 per il 2018. Con determina di Azienda Zero n. 136 del 26/04/2018 sono stati accantonati prudenzialmente presso la GSA 12 milioni di euro con riferimento a posizioni pendenti relativi a sinistri antecedenti al 2016 (antecedenti quindi alla polizza regionale per responsabilità civile verso terzi). Tali somme risultano al 31/12/2020 interamente a fondo presso la GSA. Tutti gli importi specificati sono da intendersi quali accantonamenti complessivi a livello di intero SSR, non essendo già assegnati alla singola azienda ma disponibili, qualora necessario, a seguito di specifica richiesta e comunque fino a capienza degli accantonamenti stessi.”

Al riguardo, data la uniformità delle risposte fornite dalle Aziende sanitarie ai quesiti 17.7 e seguenti della sezione “stato patrimoniale” del questionario sul bilancio di esercizio 2020, si riporta di seguito il chiarimento fornito in occasione dell’istruttoria svolta per l’Istituto oncologico veneto – IOV (risposta alla nota prot. Corte conti n. 5503 del 20/9/2022 fornita dalla Regione - Area sanità e sociale, con nota prot. 474073 del 11/10/2022).

“Per quel che concerne il chiarimento richiesto da Codesta Corte circa le annotazioni sui € 15.000.000, a titolo di franchigia aggregata, accantonati per gli anni 2016/2017/2018, di seguito si ricorda la scansione temporale delle coperture che si sono succedute nella Regione del Veneto, nel periodo 2016-2022:

- *il periodo 2016-2018 è stato coperto dal contratto assicurativo sottoscritto con la Compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Limited;*
- *il periodo 2019-2021, a seguito di gara, è stato coperto dal contratto assicurativo sottoscritto con la Compagnia SHAM con proroga tecnica fino al 30.4.2022;*
- *il periodo 2022-2024 è coperto, a seguito di nuova gara, da polizza SHAM.*

Il contratto, aggiudicato dalla Regione del Veneto alla Compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Limited, contemplava, in sintesi, le seguenti condizioni:

- *Premio annuo lordo € 19.974.999,63,*
- *Massimale per sinistro € 15.000.000,*
- *Massimale annuo per Azienda assicurata € 30.000.000,*
- *Massimale aggregato annuo complessivo € 60.000.000,*
- *Franchigia, base, per sinistro (SIR) € 500.000,*
- *Franchigia per l’SSR, aggregata annua, aggiuntiva € 15.000.000.*

Infatti, tale contratto aveva previsto che per i sinistri RCT, in aggiunta alla franchigia base (SIR) gravante per ogni sinistro e solo per l'importo eccedente tale franchigia, venisse applicata una franchigia aggiuntiva nel limite massimo di 500.000 per sinistro, fino alla concorrenza massima di € 15.000.000 annui per la liquidazione di tutti sinistri dell’SSR eccedenti la soglia della franchigia base. Per l’anno 2016 la franchigia aggregata veniva

accantonata nel bilancio regionale di competenza dell'Area Sanità e Sociale e successivamente - a seguito dell'istituzione dell'Ente di governance dell'SSR, Azienda Zero, giusta LR 19/2016 - trasferita e accantonata, come da Decreto Dirigenziale della Regione del Veneto n. 17/2018, nel bilancio GSA gestito da Azienda Zero. Per gli anni 2017 e 2018 detta franchigia veniva accantonata, annualmente, nella GSA di Azienda Zero e, successivamente, a seguito della stipula dei nuovi contratti assicurativi aggiudicati alla Compagnia SHAM, in ragione delle diverse pattuizioni - che non contemplano la franchigia aggregata - detti accantonamenti cessavano, fermi gli accantonanti in essere per gli anni 2016/2018 fino alla completa erosione in ragione delle liquidazioni dei sinistri sorti nel periodo contrattuale con Berkshire Hathaway International Insurance Limited”.

Sul punto, la Sezione ritiene opportuno richiamare le osservazioni effettuate in sede di giudizio di parificazione del rendiconto della Regione per l'esercizio 2021, ove è stato sottolineato che *“il contratto tra Azienda Zero e la società SHAM, valido per gli anni 2019-2021, nel prevedere una franchigia di importo pari a euro 750.000, appare fortemente sbilanciato a favore della controparte privata”*, come comprovato dal raffronto condotto tra i risarcimenti erogati nel triennio dalla società assicuratrice e i premi pagati dall'Azienda (cfr. delibera n. 101/2022/PARI).

14. Debiti

In sede istruttoria con riferimento ai debiti si è rilevato che i debiti v/Aziende sanitarie pubbliche risultavano ammontare ad un importo complessivo pari a euro 1.771.837, di cui partite vetuste *“2016 e precedenti”* pari a euro 399.031. La Sezione ha chiesto maggiori chiarimenti sul punto in esame e, in particolare, sulla natura dei debiti vetusti e sui motivi della loro permanenza in bilancio.

In risposta a nota istruttoria, il Presidente del Collegio sindacale ha riferito la composizione dei debiti v/Aziende sanitarie pubbliche relativi agli anni *“2016 e precedenti”* pari a euro 399.031. Essi risultano costituiti:

- *Per i debiti v/s aziende sanitarie pubbliche della regione, pari a € 341.167,87 nel corso del 2021 si sono chiuse due posizioni con l'Azienda Ospedaliera di Padova e la Ulss 2 Marca Trevigiana, mentre nel corso del 2022 tutte le partite sono state chiuse da Azienda Zero, come sopra citato in risposta ai punti 14 e 15, a seguito di una rilevazione puntuale effettuata su tutte le posizioni debitorie e creditorie di tutte le Asl e Aziende Ospedaliere. In base alle risultanze della rilevazione, nel corso del 2022 il differenziale di compensazione a livello regionale, tra tutti saldi a debito/credito degli enti del SSR, è stato assorbito nel bilancio di Azienda Zero con l'eliminazione delle relative poste. Con la rimessa del mese di dicembre 2022 Azienda Zero ha provveduto alla compensazione finanziaria dei saldi delle partite vetuste.*
- *Per i debiti v/s aziende sanitarie pubbliche extra regione relativi agli anni “2016 e precedenti, pari a € 57.863,08, nel corso del 2021 si è provveduto a chiudere d'ufficio alcune partite per prescrizione, in quanto i documenti non risultavano sollecitati da oltre dieci anni. Rimangono alla data odierna fatture in contestazione, per le quali è stata chiesta nota credito, per addebiti per visite fiscali e/o per prestazioni sanitarie (es inserimento in Hospice, ricoveri, ecc.), per incompletezza della documentazione a supporto, che non è pervenuta alla data odierna. La difficoltà a reperire i documenti dipende in taluni casi dal fatto che*

alcune Asl hanno subito nel tempo un processo di riorganizzazione a livello regionale con cambiamenti organizzativi e gestionali. In fase di chiusura di bilancio 2022 si provvederà a risollecitare la documentazione alle relative aziende sanitarie extra regione.”

15. Debiti verso fornitori

In sede istruttoria si è rilevato un consistente ammontare, pari a euro 4.166.368, di debiti verso fornitori, di cui euro 420.931 in contenzioso giudiziale o stragiudiziale e di formazione risalente al periodo ante 2017. Con riferimento in generale ai debiti ante 2020, il Collegio nel questionario ha tra l'altro precisato che *“trattasi di posizioni debitorie derivanti da rimborsi/assegni/contributi o fatture per le quali non sussiste un reale contenzioso ma sono in attesa di definizione”*.

Preso atto delle sintetiche informazioni fornite dal Collegio sindacale, la Sezione ha chiesto di relazione in merito alle posizioni debitorie attualmente *“in attesa di definizione”*, ante 2017, con riferimento sia alla loro effettiva sussistenza sia alle misure adottate e ai tempi previsti per la loro definizione.

A tal proposito, il Presidente del collegio sindacale ha chiarito che: *“trattasi prevalentemente dell'importo di € 2.172.000,00 collegato ad una pendenza (sorta nel 2014) con una ditta di costruzioni in amministrazione straordinaria, in merito al contratto d'appalto (rep. 175 del 19.07.2011) dei lavori di costruzione di una nuova palazzina servizi dell'ospedale di Adria (ex Ulss 19) con alienazione dell'immobile sito sempre in Adria (Via Badini, 23). Il fabbricato in alienazione (Via Badini 23 Adria) è tutt'ora di proprietà dell'Ulss 5 Polesana ed è valutato in € 2.172.000. In merito a tale posizione si è dato evidenza in nota integrativa a pagina 20. Alla data odierna non sono pervenute richieste di interessi moratori/contrattuali. La procedura d'appalto è stata oggetto di contenzioso promosso dalla ditta nel corso dell'anno 2014. Il primo grado di giudizio (Tribunale di Rovigo RG NR 1056/2014) si è chiuso con sentenza n. 228/2019 con la quale è stato escluso ogni addebito in capo all'ex azienda Ulss 19 (e quindi Ulss 5) relativamente alla cessione dell'immobile di via Badini - Adria. Il grado di appello avanti la Corte d'Appello Veneta (RG NR 1690/2019) si è chiuso con sentenza n. 1759/2022 con la quale, sostanzialmente, è stata confermata la sentenza di primo grado e, conseguentemente, confermato il valore dell'immobile da alienare.*

Per la parte restante, trattasi di debiti iscritti a partire dall'anno 2015 relativi alle cosiddette “miniquote”, importi stabiliti da DGRV Regionali attinenti al Fondo regionale per la Non Autosufficienza, che devono essere corrisposte a utenti con disabilità, per i quali si è in attesa di ricevere disposizioni da parte della Regione ai fini dell'erogazione (così come da nota prot. n. 9149 del 12/01/2016. Restano altresì aperti alla data odierna le note debito interessi, non ancora prescritte, emesse dai fornitori negli anni in cui vi erano difficoltà di cassa (ante 2015).

Nel corso del 2021 Azienda Zero ha avviato una ricognizione di tali partite, per tutti gli enti del SSR, per valutare la possibilità di interloquire con i fornitori con una trattativa unica per tutte le Asl del Veneto. Ad oggi Azienda Zero ha concluso un accordo transattivo con la ditta CSL Behring, con la quale aveva un contratto di fornitura in essere, che ha permesso per la Ulss 5 Polesana di stralciare € 8.154,00 di interessi di mora emessi nel periodo 2014-2017. Annualmente, prima della chiusura dell'esercizio, in sede di chiusura del bilancio, si

analizzano le partite aperte e si valuta la sussistenza dei debiti vetusti, con i servizi preposti alla liquidazione delle fatture.”

16. Contenzioso legale, consistenza organica dell'ufficio legale interno e affidamento incarichi a legali esterni

In sede istruttoria si è rilevata la presenza di contenzioso, riportato nella relazione del Collegio sindacale, riguardante sia il personale (fondo rischi pari a euro 608.973,57) che “altro contenzioso” (fondo rischi cause civili e oneri processuali pari a euro 935.421,32). Sul punto si è chiesto di fornire maggiori dettagli, chiarendo la consistenza organica dell'ufficio legale interno, le modalità di affidamento degli incarichi esterni (precisando i criteri di rotazione) e le modalità di determinazione dei compensi professionali.

Al riguardo, il Presidente del collegio sindacale, con riferimento alla richiesta di chiarimenti sopra esposti ha dichiarato che: *“Gli accantonamenti a fondo rischi vengono solitamente appostati e/o rivisti sulla base dei criteri di seguito riportati:*

- *contenuti e indicazioni di cui al principio Contabile OIC n. 31;*
- *costanti contatti con i singoli Avvocati cui di volta in volta l'Azienda conferisce l'incarico di patrocinio nelle cause che la vedono coinvolta;*
- *esame dell'andamento processuale della causa, studio degli esiti di cause analoghe eventualmente già affrontate, studio della giurisprudenza riferita agli argomenti oggetto delle cause;*
- *contatti e confronto con le Aziende Sanitarie e, se necessario, con l'Avvocatura Regionale, in caso di conoscenza o presupposizione del fatto che gestiscono contenziosi analoghi a quelli in cui è coinvolta l'Azienda Ulss 5;*
- *dopo l'istituzione di Azienda Zero, e anche su iniziativa della Regione del Veneto, sono state attivate alcune forme di coinvolgimento e di gestione unitaria di determinati contenziosi instaurati nelle Aziende Sanitarie Venete;*
- *su indicazione del Collegio Sindacale, l'Azienda ha aderito al suggerimento di prevedere prudenzialmente, in alcuni casi, l'accantonamento a fondo rischi anche per cause il cui esito viene valutato in termini di soccombenza possibile e non probabile.”*

L'Azienda ha, inoltre, fornito una sintetica descrizione delle cause per le quali è stato effettuato un accantonamento a fondo rischi.

In merito alla consistenza organica dell'ufficio legale interno il Presidente del collegio sindacale ha riferito che *“All'interno della UOC Affari Generali è prevista la UOS Affari Legali la cui responsabilità è ad oggi vacante. L'Azienda non ha in organico dipendenti con la qualifica di Avvocato. Per l'Ufficio contenzioso (escluso il contenzioso per responsabilità medica) è stato previsto un incarico di funzione affidato ad un collaboratore amministrativo professionale senior sino alla data del 31 gennaio 2022 (Dal 01.02.2022 il medesimo dipendente ha assunto la qualifica di dirigente amministrativo). Per il periodo oggetto di esame (2020) ha svolto compiti legati alla gestione del contezioso anche un altro dipendente con la qualifica di assistente amministrativo (da febbraio 2021 il medesimo dipendente ha assunto la qualifica di collaboratore amministrativo professionale). Tale*

dipendente si occupa, peraltro, anche di altri compiti tra cui, in particolare, l'applicazione della normativa privacy.

L'Azienda ha costituito un elenco ristretto di avvocati cui riferirsi per il conferimento di incarichi ed ha approvato con deliberazione n. 92 del 05.02.2020 il regolamento che ne disciplina la formazione e, tra l'altro, la disciplina anche delle modalità di determinazione dei compensi.

Per l'anno di riferimento 2020 sono stati affidati n. 16 incarichi di difesa dell'Azienda in altrettanti contenziosi di cui uno gestito dai dipendenti dell'ufficio contenzioso (accesso atti - TAR) e per gli altri 15 ci si è avvalsi di 8 diversi professionisti.

Per quanto riguarda le modalità di affidamento degli incarichi esterni il Presidente del collegio ha riferito che: *“In base a quanto definito nel Regolamento appena citato, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa, l'affidamento viene disposto previa comparazione dei curricula vitae degli avvocati presenti nella pertinente sezione dell'elenco, utilizzando i seguenti criteri di individuazione del professionista:*

- specifica competenza nella materia oggetto di contenzioso, risultante dal curriculum vitae allegato alla domanda;*
- pregresse esperienze professionali attinenti al caso concreto, risultanti dal curriculum vitae allegato alla domanda;*
- complessità dei casi trattati in precedenza, risultanti dal curriculum vitae allegato alla domanda;*
- consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti in precedenza dall'Azienda Sanitaria di Rovigo o da altre Aziende Sanitarie;*
- pregressa proficua collaborazione con l'Azienda Sanitaria di Rovigo;*
- copertura assicurativa adeguata in relazione al valore economico dell'incarico da conferire;*
- confronto e tendenziale equa ripartizione tra i professionisti in sede di affidamento dell'incarico in presenza di equivalenti requisiti di competenza ed affidabilità, anche desunti da pregressa proficua collaborazione;*
- confronto e rotazione tra i professionisti in caso di contenzioso di minore rilevanza e di importo contenuto.*

Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado; allo stesso modo nel caso di giudizi tra loro connessi in relazione ai fatti o agli atti oggetto di controversia. Possono essere conferiti incarichi congiunti a più professionisti iscritti nell'elenco qualora si verificano casi in cui la natura della questione giuridica richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa composto da avvocati appartenenti a diverse sezioni. In tali circostanze gli avvocati incaricati non potranno comunque essere più di uno per sezione. L'Azienda si riserva la facoltà di affidare gli incarichi professionali anche ad avvocati non iscritti nell'elenco, laddove sussistano motivate ragioni che conducano alla scelta di altro professionista.

Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia la necessità di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta del nominativo sarà effettuata dal legale stesso e la relativa pesa dovrà essere indicata nel preventivo proposto all'Azienda.

Con riferimento, infine, alle modalità di determinazione dei compensi professionali lo stesso ha evidenziato quanto segue: *“Il compenso viene determinato nella fase di affidamento dell'incarico e potrà essere erogato solo a seguito di accertamento circa il corretto svolgimento della prestazione. Il risparmio di spesa non è il criterio guida nella scelta del professionista da incaricare, anche se il principio di economicità implica la necessità di tenere conto dell'entità della spesa e di accertarne la congruità. Fermo restando il principio che il compenso dell'Avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera prestata, nonché fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di equo compenso, dall'art. 13 e dall'art.13-bis della legge n.247/2012 e dal D.M. 55/2014 e s.m.i., il professionista dovrà quantificare il proprio compenso facendo pervenire, prima del conferimento dell'incarico, apposito preventivo, da redigersi ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012 e successive modifiche e integrazioni, applicando ai valori medi indicati nel D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, una riduzione percentuale minima del 30%. Per determinare il valore della controversia ai fini del calcolo del compenso, nei giudizi diversi da quelli penali, si fa normalmente riferimento al valore complessivo delle domande proposte dalle parti. Ove, tuttavia, le richieste avanzate in causa siano abnormi ed esorbitanti rispetto all'effettiva entità economica della vertenza, si avrà riguardo al valore effettivo della lite considerando anche gli interessi sostanziali perseguiti dalle parti. Con riferimento ai procedimenti innanzi al Giudice Amministrativo di primo e secondo grado riferiti a procedure concorsuali con importo di gara superiore ad € 26.000,00 il valore di causa sarà sempre considerato indeterminato e, al fine della predisposizione del preventivo dovrà essere presa in considerazione la fascia di valore (D.M. 55/2014 e s.m.i.) da euro 26.001,00 a euro 52.000,00. Solo in via eccezionale e salva idonea, dettagliata dichiarazione in merito al grado di maggiore complessità della controversia da parte del professionista incaricato, da effettuarsi al momento della presentazione del preventivo, potrà essere utilizzata la fascia di valore (D.M. 55/2014 e s.m.i.) da euro 52.000,01 a euro 260.000,00. Anche nel caso di procedimenti il cui valore sia dichiarato indeterminabile dovrà essere presa in considerazione, ai fini della formulazione del preventivo, la fascia di valore (D.M. 55/2014 e s.m.i.) da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00, e solo salva idonea, dettagliata dichiarazione in merito al grado di maggiore complessità della controversia da parte del professionista incaricato, da effettuarsi al momento della presentazione del preventivo, potrà essere utilizzata la fascia di valore (D.M. 55/2014 e s.m.i.) da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00. Nel caso in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso potrà essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura massima del 20% e per un massimo di 5 soggetti. Il preventivo dovrà contenere anche il costo dell'eventuale domiciliatario individuato e scelto dal professionista incaricato. Nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore dell'Azienda superiori a quanto pattuito nel provvedimento di incarico, all'avvocato verrà riconosciuto il maggior importo liquidato dal Giudice, ad avvenuto introito delle somme dovute dalla controparte condannata. Il Direttore dell'UOC Affari Generali provvede alla liquidazione della parcella presentata dal legale al termine dell'espletamento dell'incarico, previa verifica della coerenza della stessa con l'offerta iniziale. Potranno essere, eventualmente, corrisposti acconti al*

professionista incaricato che ne faccia formale richiesta, in ragione delle spese effettivamente sostenute o da sostenere e dell'attività svolta, previa presentazione di preavviso di parcella e, successivamente, di parcella. Il saldo verrà liquidato a conclusione dell'incarico, previa presentazione di preavviso di parcella dettagliato e, successivamente, di parcella. L'Azienda si riserva, in caso di controversie che rivestano particolare rilevanza, di prevedere con specifico provvedimento, compensi professionali diversi rispetto a quelli descritti sopra. In caso di estinzione o abbandono del giudizio, il preventivo già formulato dal professionista e contenente tutte le voci di costo ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico, sarà ridotto in sede di liquidazione, salvo che per le spese vive e per gli oneri/accessori di legge, nella misura da concordarsi."

La Sezione prende atto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Bilancio d'esercizio per l'anno 2020 dell'Azienda Ulss 5 Polesana:

- rileva una perdita pari a euro 24.683.396,84, superiore di circa 20 milioni di euro rispetto alla perdita registrata nell'esercizio 2019;
- rileva una diminuzione rilevante delle *disponibilità liquide*, (-42,9% e, in valore assoluto, - 5,8 milioni di euro rispetto al 2019) che si attestano su 7,8 milioni di euro;
- rileva la non completa riconciliazione dei rapporti creditori e debitori con soggetti terzi per la mancata conferma dei saldi, **richiesta dall'Azienda;**
- rileva il superamento del limite fissato dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010;
- rileva la sussistenza di debiti e crediti vetusti (ante 2016) nei confronti della Regione.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, al Presidente della Regione del Veneto, al Direttore generale e al Presidente del collegio sindacale dell'Azienda Ulss 5 Polesana.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2023.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Paola Cecconi

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il

Il Direttore di segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin